I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2532/78 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 1978

relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e, in particolare, le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo la scadenza del periodo transitorio, la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi ;

considerando che le importazioni possono essere effettuate senza restrizioni quantitative in tutta la Comunità, quando esse siano contemplate dall'allegato del presente regolamento ;

considerando tuttavia che, data la struttura economica della Repubblica popolare cinese, è necessario che gli Stati membri informino la Commissione quando l'evoluzione delle importazioni rischia di rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, e l'avvertano, in particolare, prima di rilasciare i documenti d'importazione, quando tali documenti sono richiesti per l'importazione di un prodotto in quantità particolarmente accresciuta o a condizioni eccezionali ;

considerando che è essenziale procedere, sul piano comunitario e nell'ambito di un comitato consultivo, soprattutto in base a tali informazioni, all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare ;

considerando che può così rivelarsi necessario esercitare sul piano comunitario un controllo su alcune importazioni o istituire misure conservative ; che motivi di rapidità e di efficacia impongono che la Commissione sia abilitata a decidere in materia con procedura di urgenza, fatto salvo l'atteggiamento ulteriore del Consiglio ;

considerando che la politica volta a salvaguardare gli interessi della Comunità deve essere adottata nell'osservanza degli obblighi internazionali esistenti ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale ;

considerando che durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia è opportuno che possano aver luogo consultazioni per esaminare l'effetto delle misure stesse e verificare se continuino a sussistere le condizioni della loro applicazione ;

considerando che il presente regolamento deve riferirsi a tutti i prodotti, industriali o agricoli ; che esso deve applicarsi a titolo complementare alle regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché alle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; che occorre tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano una ripetizione di quelle delle regolamentazioni suddette e in particolare delle relative clausole di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità di cui all'allegato non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fermo restando il disposto degli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 2

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di estendere l'allegato ad altre importazioni, qualora ciò non origini il rischio di una situazione che giustifichi l'applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo IV.

2. D'altra parte, la Commissione, qualora costati che un prodotto è liberalizzato in tutta la Comunità a motivo dell'abrogazione di una restrizione quantitativa da parte di uno Stato membro, può decidere di includere questo prodotto nell'elenco comune di liberalizzazione, salvo che uno Stato membro, nel corso di una consultazione preliminare da effettuare conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, chieda che venga presentata al Consiglio una proposta ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano la Commissione :

a) qualora l'evoluzione delle importazioni rischi di rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia ;

b) qualora costatino, in base alle loro procedure amministrative consuete e secondo la loro esperienza, che il rilascio dei titoli richiesti autorizzanti una importazione rischierebbe di compromettere la realizzazione dei fini perseguiti con l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo IV e, in ogni modo, in caso di richiesta di documenti per l'importazione di un prodotto in quantità particolarmente accresciuta od a condizioni eccezionali.

2. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. In qualsiasi momento possono essere avviate consultazioni a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Comunque, le consultazioni devono aver luogo prima dell'applicazione di qualsiasi misura presa a norma degli articoli 6, 7 e 8.

2. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si svolgono consultazioni entro gli 8 giorni lavorativi successivi al giorno in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni previste da detto articolo.

3. Se non sono state avviate consultazioni in merito ai titoli autorizzanti un'importazione oggetto dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), entro i 4 giorni lavorativi successivi al giorno in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni concernenti le domande presentate agli Stati membri, i titoli richiesti possono essere rilasciati. Se sono state avviate consultazioni, si osserva un termine supplementare di 4 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine suindicato, tranne nel caso in cui durante le consultazioni gli Stati membri o la Commissione non abbiano nulla da obiettare in merito ad un rilascio più rapido.

Articolo 5

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente ; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione.

3. Le consultazioni vertono in particolare :

a) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione, nonché sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione ;

b) sulle misure che sarebbe eventualmente opportuno adottare.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto ; in questo caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine di 5-8 giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.

TITOLO III

Procedura di vigilanza

Articolo 6

1. Qualora gli interessi della Comunità lo esigano, la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa :

a) decidere di sorvegliare a posteriori talune importazioni, secondo modalità da essa definite ;

b) decidere, per controllarne l'evoluzione, di subordinare talune importazioni alla presentazione di un documento d'importazione che contenga, in particolare, salvo disposizioni contrarie, le seguenti indicazioni :

— nome e indirizzo dell'importatore ;
— designazione del prodotto con indicazione :
  — della denominazione commerciale,
  — della voce doganale o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
  — del paese d'origine,
  — del paese di provenienza ;

— designazione del prezzo cif, unitario e totale, franco frontiera, nonché della quantità del prodotto in unità consuete nel commercio ;

— data prevista per l'importazione.

Tale documento è rilasciato o vidimato dagli Stati membri gratuitamente per tutti i quantitativi richiesti, al più presto possibile dopo la presentazione, conforme alle disposizioni nazionali vigenti, di una dichiarazione o di una semplice richiesta di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalla regolamentazione in vigore ;

c) quando la situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 1, rischia di verificarsi :

— limitare il termine di utilizzazione dei documenti di importazione eventualmente richiesti a norma della regolamentazione del commercio estero ;

— subordinare la concessione di tali documenti a determinate condizioni e, eccezionalmente, la concessione dei titoli autorizzanti un'importazione all'inserimento di una clausola di revoca o, secondo una periodicità e per una durata indicate dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 non osta all'immissione in libera pratica qualora il prezzo unitario a cui si effettua la transazione ecceda quello indicato nel documento di importazione, ovvero qualora il valore totale o il quantitativo dei prodotti presentati per l'importazione superino di meno del 5 % il valore totale o il quantitativo indicati nel documento di importazione. La Commissione, dopo aver udito i pareri formulati in seno al comitato, può fissare, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre peculiarità delle transazioni in oggetto, una percentuale differente che tuttavia normalmente non può superare il 10 %.

3. Nei primi dieci giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) i quantitativi e gli importi calcolati sulla base dei prezzi cif per i quali, durante il mese precedente, sono stati rilasciati documenti di importazione ai sensi della lettera b) del paragrafo 1 ;

b) qualora siano state applicate le disposizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1, le importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza, si possono determinare modalità differenti da quelle previste al primo e secondo comma.

4. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale tali misure sono state introdotte.

5. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva non è liberalizzato in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da questo Stato membro può sostituire il documento d'importazione suddetto.

TITOLO IV

Misure di salvaguardia

Articolo 7

1. Quando un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti od a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare pregiudizio grave ai produttori della Comunità di prodotti analoghi o concorrenti e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinando la sua immissione nel consumo alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata secondo le modalità ed entro i limiti da essa definiti, in attesa eventualmente della successiva decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 8.

2. Le misure adottate sono comunicate senza indugio al Consiglio ed agli Stati membri ; esse sono immediatamente applicabili.

3. Tali misure si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e sempreché i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma dell'articolo 6, alla presentazione di un documento d'importazione, siano effettivamente accompagnati da tale documento.

4. Nei casi in cui uno Stato membro ha chiesto l'azione della Commissione, quest'ultima decide in proposito entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, di confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se entro e non oltre 3 mesi dopo essere stato investito della questione il Consiglio non ha deciso, la misura della Commissione è abrogata.

Articolo 8

1. Il Consiglio, segnatamente quando si verifichi la situazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, può adottare le misure adeguate. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Tali misure si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità.

3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 9

1. Uno Stato membro può, a titolo conservativo, modificare il regime all'importazione di un determinato prodotto subordinandone l'immissione al consumo alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione da rilasciare secondo le modalità ed entro i limiti da esso definiti, segnatamente quando esso ritiene che una situazione simile a quella definita per la Comunità all'articolo 7, paragrafo 1, si manifesta sul suo territorio.

2. Lo Stato membro informa per telescritto la Commissione e gli altri Stati membri dei motivi e delle modalità delle misure previste. Tali informazioni saranno trattate dalla Commissione e dagli altri Stati membri su base strettamente riservata. La Commissione convoca immediatamente il comitato istituito in virtù dell'articolo 5. Lo Stato membro può prendere tali misure sentiti i pareri espressi in sede di comitato.

Qualora uno Stato membro invochi un'urgenza particolare, le consultazioni devono aver luogo entro i 5 giorni lavorativi successivi all'informazione della Commissione ; alla scadenza di tale termine, lo Stato membro può prendere dette misure. Durante tale periodo lo Stato membro può subordinare l'importazione del prodotto in questione alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione da rilasciarsi alle condizioni ed entro i limiti che saranno definiti alla scadenza del termine stesso.

3. Le misure sono notificate alla Commissione per telescritto non appena esse siano state decise.

4. Tale notifica equivale ad una domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Le misure sono applicabili soltanto fino alla data dell'entrata in applicazione della decisione della Commissione. Tuttavia, quando questa decide di non adottare misure o adotta una misura diversa da quella presa dallo Stato membro, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure non la deferisca al Consiglio ; in questo caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo per un mese dal momento in cui quest'ultimo è stato adito. Il Consiglio decide prima dello scadere di questo termine.

5. Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 1981. Al più tardi il 31 dicembre 1980 la Commissione proporrà al Consiglio gli adeguamenti da apportarvi. Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata prima del 31 dicembre 1981 in merito a tale proposta.

Articolo 10

1. Durante il periodo d'applicazione delle misure di cui agli articoli da 6 a 9, si procede in seno al comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di :

a) esaminare gli effetti delle misure precitate ;

b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene che l'abrogazione o la modifica di queste misure si rivelino necessarie :

a) se il Consiglio non ha ancora deliberato sulle misure adottate dalla Commissione, essa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio ;

b) negli altri casi, essa propone al Consiglio la modifica o l'abrogazione delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 11

1. Al più tardi il 31 dicembre 1981, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'introduzione di un documento d'importazione comunitario, valido in tutta la Comunità.

2. Nell'attesa :

— ciascuno Stato membro può rifiutare alle persone non stabilite sul suo territorio il rilascio o la vidimazione dei documenti d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ; la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi ;

— i documenti d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono validi soltanto nello Stato membro che li ha rilasciati o vidimati.

Articolo 12

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte di uno Stato membro di divieti o di restrizioni quantitative all'importazione, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 13

1. Il presente regolamento non costituisce ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

2. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6 non sono applicabili ai prodotti soggetti a tali regolamentazioni e per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o altro titolo d'importazione. Gli articoli 7 e 9 non sono applicabili ai prodotti anzidetti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2896/77 [2], non è più applicabile nei confronti della Repubblica popolare cinese.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von DOHNANYI

---

[1] GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 1.

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Position i den fælles toldtarif / Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs / CCT heading No / Numéro du tarif douanier commun / Numero della tariffa doganale comune / Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

01.01
01.02
01.03
01.04 A I a)
II
B
01.05
01.06
02.01 A II
III
B I
II a)
b)
c)
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06 B
C I
03.01
03.02
03.03
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
05.08
05.09
05.12
05.13
05.14
05.15
06.01
06.02 A II
C
D
06.03
06.04
07.01 B
C
E
F I
III
G
H
IJ
K
N
O
P
Q
R
S
T
07.02 A
ex B (1)
07.03
07.04 A
ex B (1)
07.05
07.06
08.01 A
D
E
F
G
H
08.02
08.03
08.04 A II
B
08.05
08.06
08.07 B
C
D
E
08.08
08.10
08.11
08.12
08.13
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
11.01
11.02
11.04
11.07
11.08
11.09
12.01
12.02
12.03
12.04
12.06
12.07
12.08 B
C
D
E
12.09
12.10
13.02
13.03 A I
II
III
IV
V
VI
VIII
B
C
14.01
14.02
14.03
14.05
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.10 A
B
15.12
15.13
15.15
15.16
15.17
16.01
16.02
16.03
16.04 A
B
C
F
G
16.05
17.01
17.02
17.03
17.04 B
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
19.02
19.03
19.04
19.05
19.07
19.08
20.01
20.02 A
B
C
D
E
F
G
ex H (1)
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
21.02 A
B
C II
D
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07 A
B
C
D
E
F
G I a) 2
b)
c)
d)
e)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.07
22.10 A
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
24.01
25.01
25.02
25.03
25.04
25.05
25.06
25.07
25.08
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
25.18
25.19
25.20
25.21

(1) For den nøjagtige betegnelse for varen, se noten i slutningen af bilaget.
Bzgl. der genauen Bezeichnung der Ware siehe Anmerkung am Ende des Anhangs.
For exact description of the product, see footnote in the Annex.
Pour la désignation exacte du produit, voir note en fin d'annexe.
Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note in fine dell'allegato.
Voor de juiste omschrijving van het produkt zie „Opmerking" aan het eind van de bijlage.

Position i den fælles toldtarif / Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs / CCT heading No / Numéro du tarif douanier commun / Numero della tariffa doganale comune / Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

25.22
25.24
25.26
25.27
25.28
25.30
25.31
25.32
26.01 A I
C
D
E
26.02 B
26.03
26.04
27.03
27.04 C
27.06
27.07 A
C
E
F
G II
27.08
27.13 A
27.15
ex 27.16 (1)
28.01 A
B
D
28.02
28.03
28.04
28.05
28.06
28.08
28.09
28.10
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
28.17 B
C
28.18
28.20 B
28.22
28.23
28.24
28.25
28.28
28.29
28.30 A II
III
IV
V
VI
B
C
28.31
28.32
28.35
28.36
28.37
28.38 A I
II
III
V
VI
VII
VIII
B II
III
IV
C
28.39
28.40 A
B I
28.42
28.43
28.44
28.45
28.46 A
28.47 A
C
D
E
F
28.48
28.49
28.50 A
ex B
28.51
28.52
28.55
28.56 A
B
D
28.57
28.58
29.01 A
B
C
D I
III
V
VI
29.02 A IV
B
29.03
29.04 A I
III b)
IV
B I
C I
II
III
29.05
29.06 A II
III
IV
B I
II
III
C
29.07
29.08
29.09
29.10
29.11 A III
IV
B
C
D
E II
F II
29.12
29.13 A II
B
C
D
E
F
G
29.14 A II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
B
C
D
29.15 A I
II
IV
V
B
C II
29.16 A I
II
V
VI
VII
B I
III
29.19
29.21
29.22
29.23
29.24
29.25
29.26
29.28
29.29
29.30
29.31
29.33
29.34 A
C
29.35 A
B
C
D
E
F
G
IJ
K
L
M
N
O
P
ex Q (1)
29.36
29.37
29.38 A
B I
III
IV
V
C
D
29.39
29.41
29.42
29.43
29.45
30.01
30.02
30.03 A I
II a)
B
30.05
31.01
31.02 A
31.03
31.04
31.05 B
32.01
32.03
32.04
32.06
32.07 A I
II
IV
V
VI
32.08
32.09
32.10
32.11
32.12
32.13
33.01 A II
B
C
D
33.04
33.06
34.01
34.02
34.03 B
34.04
34.05
34.06
34.07
35.01
35.02
35.03
35.04
35.05
35.06
35.07
37.01
37.04
37.05
37.07
37.08
38.01
38.03
38.05
38.06
38.07
38.08
38.09
38.11 A
38.12
38.13
38.15
38.16
38.17
38.18
38.19 E
ex U (1)
39.01 A
C I
II b)
III

(1) For den nøjagtige betegnelse for varen, se noten i slutningen af bilaget.
Bzgl. der genauen Bezeichnung der Ware siehe Anmerkung am Ende des Anhangs.
For exact description of the product, see footnote in the Annex.
Pour la désignation exacte du produit, voir note en fin d'annexe.
Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note in fine dell'allegato.
Voor de juiste omschrijving van het produkt zie „Opmerking" aan het eind van de bijlage.

Position i den fælles toldtarif / Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs / CCT heading No / Numéro du tarif douanier commun / Numero della tariffa doganale comune / Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

39.01 IV
V
VI
39.02 A
C XIV
39.04
39.05
39.06
39.07
40.01
40.03
40.04
40.05
40.07
40.08
40.09
40.13
40.14
40.15
40.16
41.01
41.02 ex B (1)
41.03
41.04
41.05
41.06
41.08
41.09
41.10
42.01
42.02
42.03 A
C
42.04
42.05
42.06
43.01
43.02
43.03
43.04
44.01
44.02
44.03
44.04
44.05
44.07
44.09
44.12
ex 44.13 (1)
44.14
44.16
44.17
44.19
44.20
44.21
44.22
44.23 A
44.25
44.26
44.27
44.28
45.01
45.03
45.04
46.02
47.01
47.02
48.01 B
D
E
48.03
48.04
48.05 A
48.07
48.08
48.10
48.11
48.12
48.13
48.14
48.15
48.16
48.18
48.19
48.20
48.21
49.01
49.03
49.04
49.05
49.06
49.07
49.08
49.09
49.10
49.11
50.03
50.07 C
51.02
51.03
52.01
52.02
53.01
53.02
53.03
53.04
53.05
53.06
53.08
53.09
53.12
54.01
54.02
54.03
54.04
55.01
55.02
55.03
55.04
56.03 A
57.01
57.02
57.03
57.04
57.07 A II
B
C
D
57.11 B
C
58.01
58.03
58.08
59.01
59.02
59.03
59.05
59.06
59.10
59.11
59.12
59.14
59.15
59.16
59.17
ex 61.11 (1)
62.01 A
62.05 A
C
63.01
63.02
64.03
64.04
64.05
64.06
65.02
65.04
65.07
66.02
66.03
67.01
67.02
67.03
67.04
68.02
68.03
68.04
68.06
68.07
68.08
68.09
68.10
68.11
68.12
68.13
68.14
68.15
68.16 A
69.01
69.03
69.05
69.09 A
69.14
70.01
70.03
70.08
70.09
70.11
70.12
70.14 B
70.15
70.17 A I
B
70.18
70.19
70.20
70.21
71.01
71.02
71.03
71.04
71.05
71.06
71.07
71.08
71.09
71.10
71.11
71.12
71.13
71.14
71.15
71.16
72.01
73.04
73.05 A
73.07 A II
B II
C
73.16 A I
D II
E
73.22
73.23 A
73.24
73.26
73.27
73.29
73.30
73.31
73.32 A
73.33
73.34
73.35
73.36
73.37
73.38
74.01
74.02
74.03
74.04
74.05
74.06
74.07
74.08
74.10
74.11
74.15
74.16
74.17
74.18
74.19
75.01
75.02
75.03
75.04
75.05
75.06
76.05
76.08
76.09
76.10
76.11

(1) For den nøjagtige betegnelse for varen, se noten i slutningen af bilaget.
Bzgl. der genauen Bezeichnung der Ware siehe Anmerkung am Ende des Anhangs.
For exact description of the product, see footnote in the Annex.
Pour la désignation exacte du produit, voir note en fin d'annexe.
Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note in fine dell'allegato.
Voor de juiste omschrijving van het produkt zie „Opmerking" aan het eind van de bijlage.

Position i den fælles toldtarif / Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs / CCT heading No / Numéro du tarif douanier commun / Numero della tariffa doganale comune / Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

76.15
76.16
77.01 B
77.02
77.04
78.01
78.02
78.03
78.04
78.05
78.06
79.06 A
80.01
80.02
80.03
80.04
80.05
80.06
81.01
81.02
81.03
81.04 A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
Q
R
82.02
82.03
82.04
82.05
82.06
82.07
82.08
82.09 B
82.11
82.12
82.13
82.15
83.01
83.02
83.03
83.04
83.05
83.06
83.07
83.08
83.09
83.11
83.13
83.14
83.15
84.01
84.02
84.03
84.05
84.07
84.08
84.09
84.10
84.11
84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22
84.23 AI
B
84.24
84.25
84.26
84.27
84.28
84.29
84.30
84.31
84.32
84.33
84.34
84.35 B
84.36
84.37
84.38
84.39
84.40
84.42
84.43
84.44
84.45
84.46
84.47
84.48
84.49
84.50
84.51 B
84.53
84.54
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
84.63
84.64
84.65
85.02
85.04
85.05
85.06
85.07
85.08
85.09 B
C
85.10
85.11
85.12
85.13
85.14
85.15 B
C I
85.16
85.17
85.18
85.19
85.20
85.22 B
85.26
85.27
85.28
86.02
86.03
86.04
86.05
86.06
86.07
86.08
86.09
86.10
87.07
87.11
87.13
87.14
88.01
88.02 B I
II a)
b)
88.03
88.04
88.05
89.02 B
89.03
89.04
89.05
90.01
90.02
90.03
90.04
90.06
90.07
90.09
90.10
90.11
90.13
90.14
90.15
90.16
90.17
90.18
90.19
90.20
90.21
90.22
90.23 B
C
D
90.24
90.25
90.26
90.27
90.29
91.04
91.05
91.06
91.08
91.10
92.01
92.02
92.03
92.04
92.06
92.07
92.08
92.10
92.11
92.12
92.13
93.01
93.03
93.04
93.05
93.06
94.01 A
94.02
95.05
95.08
96.01 A
B II
96.05
96.06
97.01
97.04 B
97.06
97.07
97.08
98.01
98.02
98.03
98.04
98.05
98.06
98.07
98.08
98.09
98.10
98.11
98.12
98.14
98.15
98.16
99.01
99.02
99.03
99.04
99.05
99.06

(1) For den nøjagtige betegnelse for varen, se noten i slutningen af bilaget.
Bzgl. der genauen Bezeichnung der Ware siehe Anmerkung am Ende des Anhangs.
For exact description of the product, see footnote in the Annex.
Pour la désignation exacte du produit, voir note en fin d'annexe.
Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note in fine dell'allegato.
Voor de juiste omschrijving van het produkt zie „Opmerking" aan het eind van de bijlage.

Note — Anmerkung — Note — Nota — Opmerking

Pos. i FTT Nr. des GZT CCT heading No Numéro du tarif douanier commun N. della TDC GDT nr.	Nøjagtig beskrivelse af visse varer Genaue Bezeichnung gewisser Waren Exact description of certain products Désignation exacte de certains produits Designazione esatta di alcuni prodotti Juiste omschrijving van bepaalde produkten
07.02 ex B	— andre varer, med undtagelse af kartofler — andere, ausgenommen Kartoffeln — Other, other than potatoes — autres, à l'exclusion des pommes de terre — altri, eccetto patate — andere, met uitzondering van aardappelen
07.04 ex B	— andre varer, med undtagelse af kartofler — andere, ausgenommen Kartoffeln — Other, other than potatoes — autres, à l'exclusion des pommes de terre — altri, eccetto patate — andere, met uitzondering van aardappelen
20.02 ex H	— andre varer, med undtagelse af varer med indhold af kartofler — andere, ausgenommen Zubereitungen, die Kartoffeln enthalten — Other, other than preparations containing potatoes — autres, à l'exclusion des préparations contenant des pommes de terre — altri, eccetto preparazioni contenenti patate — andere, met uitzondering van bereidingen bevattende aardappelen
ex 27.16	— asfaltmastix — Asphaltmastix — Bituminous mastics — Mastics bitumineux — Mastici bituminosi — Bitumineuze mastiek
28.50 ex B	— andre varer, med undtagelse af kunstige radioaktive isotoper og forbindelser deraf *(Euratom)* — andere, ausgenommen künstlich radioaktive Isotope und ihre Verbindungen *(EURATOM)* — Other, other than artificial radio-active isotopes and their compounds *(EURATOM)* — autres, à l'exclusion des isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés *(Euratom)* — Altri, eccetto isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM) — andere, met uitzondering van kunstmatig-radioactieve isotopen en verbindingen daarvan *(EURATOM)*
29.35 ex Q	— Carbazol og salte deraf : aminoacridin og dets derivater — Carbazol und seine Salze ; Aminoacridine und ihre Derivate — Carbazole and its salts ; aminoacridines and their derivatives — Carbazole et ses sels ; aminoacridines et leurs dérivés — Carbazolo e suoi sali ; amminoacridine e loro derivati — Carbazol en zouten daarvan ; aminoacridine en derivaten

Pos. i FTT Nr. des GZT CCT heading No Numéro du tarif douanier commun N. della TDC GDT nr.	Nøjagtig beskrivelse af visse varer Genaue Bezeichnung gewisser Waren Exact description of certain products Désignation exacte de certains produits Designazione esatta di alcuni prodotti Juiste omschrijving van bepaalde produkten
38.19 ex U	— gasvand og brugt gasrensemasse hidrørende fra rensning af lysgas — Ammoniakwasser und ausgebrauchte Gasreinigungsmasse aus der Leuchtgasreinigung — Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification — Eaux ammoniacales et *crude ammoniac* provenant de l'épuration du gaz d'éclairage — Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — Ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa verkregen bij het zuiveren van lichtgas
41.02 ex B	— pergament — Pergament- und Rohhautleder — Parchment-dressed leather — Cuirs et peaux parcheminés — Cuoio e pelli, pergamenati — Perkament
ex 44.13	— træ, høvlet, pløjet, falset, affaset eller på lignende måde bearbejdet (med undtagelse af ikke-sammensatte parketstaver) — Holz, gehobelt, genutet, gefedert, gekehlt, gefalzt, abgeschrägt oder in ähnlicher Weise bearbeitet, ausgenommen Stäbe oder Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt — Wood (excluding blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled), planed, tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, centre V-jointed, beaded, centre beaded or the like — Bois rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, à l'exclusion des lames ou frises pour parquets, non assemblées — Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, colombelli, con smussature o similmente lavorato, eccettuate le liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite — Hout, geschaafd, geploegd of van sponningen voorzien, afgeschuind of op dergelijke wijze bewerkt, m.u.v. niet ineengezette plankjes voor parketvloeren
ex 61.11	— kraver, manchetter, opslag, underbluser, veste, jabots og lignende tilbehør og besætningsartikler til beklædningsgenstande til kvinder og piger — Kragen, Hemdeinsätze, Bluseneinsätze, Jabots, Manschetten und ähnliche Putzwaren für Ober- und Unterkleidung für Frauen und Mädchen — Collars, tuckers, fallals, bodice-fronts, jabots, cuffs, flounces, yokes and similar accessories and trimmings for women's and girls' garments — Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins — Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna — Kragen, fancy-artikelen, frontjes, jabots, manchetten, inzetsels en dergelijke garnering, voor dameskleding of voor damesonderkleding